



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n.*** del **** proposto da ****, *****,
*****, *****, rappresentati e difesi dall' avvocato Franco
Beltrami, con il quale domiciliato in Roma al Lungotevere dei
Mellini 39 presso lo studio legale Maurizio Marucchi,

C O N T R O

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Cochetti, con
domicilio eletto in Roma presso il di lui studio alla via Salaria
n.400,

per l'annullamento

della sentenza n.116/1994 con la quale il tribunale
amministrativo regionale per le Marche, ha in parte dichiarato
inammissibile e in parte rigettato il ricorso proposto per
l'annullamento della deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche in data
**** n.** con cui è stata decisa la liquidazione del fondo di
previdenza istituito con atto del *** n.*** e in subordine per

mps

N. 5488/2004

Reg. Dec.

N. 5026 Reg. Ric.

Anno 1995

l'accertamento del diritto a percepire l'importo corrispondente al contributo versato sul fondo, con annullamento della delibera della giunta della Regione Marche del +++++ modificata con atto del +++.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27 maggio 2004, il Dott. Sergio De Felice;

Udito il difensore della parte; avv. F. Beltrami.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

DIRITTO

1. Con la prima censura di appello, si reitera la domanda di illegittimità derivata della impugnata delibera regionale, in quanto ritenuta illegittima costituzionalmente (in particolare, in contrasto con l'art. 117 Cost.), per violazione dei principi fondamentali.

A prescindere dalla eccepita acquiescenza da parte della Regione intimata, in quanto gli odierni appellanti hanno percepito l'importo spettante a seguito della soppressione del fondo di previdenza, nel merito la censura è infondata.

2. Non possono essere considerate principi fondamentali, da osservare dalle regioni a statuto ordinario, tutte le norme

contenute nelle leggi-quadro, occorrendo stabilire, in base alle ordinarie regole ermeneutiche, se esse abbiano natura di principi generali, applicabili dalle regioni con una qualche discrezionalità.

Come sottolineato dal giudice di prime cure, riportando l'orientamento già espresso dal giudice delle leggi (Corte Costituzionale , 23 maggio 1985, n.153), riguardante legge regionale della regione Abruzzo, non è incostituzionale per violazione dell'art. 117 Cost. (originaria formulazione) una legge regionale, recante istituzione di un ente di sviluppo (la fattispecie è identica) nella parte in cui dispone a favore del personale la liquidazione del fondo integrativo di previdenza e la soppressione del fondo stesso, non avendo carattere di principio fondamentale l'art. 14 comma 2 L.1975/70, il quale stabilisce, in via transitoria, che i fondi integrativi di previdenza di taluni enti sono conservati a favore del personale degli enti stessi, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.

3.E' da rigettarsi anche l'altra censura di appello, con la quale si deduce l'ammissibilità della azione di accertamento delle posizioni del pubblico dipendente, pur in assenza della impugnativa del presupposto provvedimento di inquadramento che lo riguarda.

Il provvedimento di inquadramento di un pubblico dipendente ha natura sicuramente autoritativa e come tale è impugnabile,

ma entro il termine di decadenza, essendo inammissibile una azione di accertamento del preteso "diritto" del dipendente medesimo ad ottenere le posizioni invocate, strettamente dipendenti dal suddetto inquadramento (Consiglio di Stato, V, 16 febbraio 2001, n.810).

E' infatti inammissibile l'impugnazione, spiegata da un pubblico dipendente avverso l'atto del suo inquadramento, dopo molto tempo che il provvedimento ha avuto piena e pacifica applicazione da parte dello stesso interessato, che nella specie ne ha praticamente fatto acquiescenza (ricevendo la liquidazione del fondo integrativo di previdenza, nella specie), il quale non può poi opporvi un difetto di conoscenza (C. Stato, V, 28 febbraio 2001, n.1078).

Le considerazioni che precedono impongono la reiezione dell'appello.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo per le Marche n.116/1994, così provvede:

rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 27 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale- Sezione quarta, riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti signori

Magistrati:

Costantino Salvatore	Presidente
Dedi Marinella Rulli	Consigliere
Vito Poli	Consigliere
Bruno Mollica	Consigliere
Sergio De Felice	Consigliere, estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Sergio De Felice	Costantino Salvatore
IL SEGRETARIO	
Rosario Sergio Carnabuci	

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/08/2004

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa